

D.d.u.o. 20 luglio 2017 - n. 8919

Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa. Modifiche integrative del bando in esecuzione di quanto disposto dalla d.g.r. X/6811 del 30 giugno 2017

**IL DIRIGENTE DELL' U.O. COMPETITIVITÀ, SVILUPPO E
ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE**

Richiamate:

- la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- la l.r. 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0».

Visti:

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché con riferimento alle categorie esentate gli articoli 25 e 29);
- il regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (artt. 1, 2, 3, 5, 6).

Vista

- la d.g.r. n. X/5520 del 2 agosto 2016 «Smart living: integrazione tra produzione, servizi e tecnologia nella filiera costruzioni legno-arredo-casa, in attuazione della strategia 'Lombardia 5.0: politiche per il consolidamento e la valorizzazione delle filiere eccellenti lombarde' - approvazione dei criteri attuativi»;
- la d.g.r. n. X/6811 del 30 giugno 2017 «Incremento della dotazione finanziaria del bando «smart living» e determinazioni a riguardo della d.g.r. n. 5770 dell'8 novembre 2016»

Richiamato, in particolare il dispositivo della d.g.r. n. 6811/2017, con la quale, si è stabilito di incrementare di € 16.412.048,59 lo stanziamento di cui alla d.g.r. n. X/5520 del 2 agosto 2016 rideterminando così in € 31.412.048,59 la dotazione finanziaria del bando «Smart Living» di cui:

- € 10.500.000,00 su capitolo 14.01.203.11837 «Utilizzo risorse statali recuperate da fondi Finlombarda Spa da destinare alle iniziative di sostegno delle imprese lombarde», così come autorizzato dal comma 5 della proposta di legge assestamento al bilancio 2017 - 2019 ex n. X/6718 del 19 giugno 2017 e previa approvazione definitiva della legge regionale dell'assestamento al bilancio 2017 - 2019;

e sulle disponibilità di risorse a valere sui seguenti Fondi giacenti presso

Finlombarda:

- € 5.000.000,00 a valere sul Fondo FIMSER (codice gestione FL n. 789);
- € 912.048,59 a valere sul «Fondo della l.r. 34/96 Finanziamenti agevolati a imprese artigiane - abbattimento tassi» (codice gestione FL n. 720G);

Stabilito inoltre con la d.g.r. n. 6811/2017 che:

- il Dirigente pro tempore dell' Unità Organizzativa Competitività, Sviluppo e Accesso al Credito delle Imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico provveda all'adozione degli adempimenti in materia di BDA e all'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto, ivi compresa l'integrazione delle disposizioni del decreto n. 11672/2016 di approvazione del bando «Smart Living»;
- gli aiuti siano concessi ed erogati alle condizioni del regime già comunicato alla commissione europea (regime di aiuto SA 46881) e che il Bando sia attuato nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 (artt. Da 1 a 12 e artt. 25 e 29) e ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 così come definito nell'apposito bando;
- l'istruttoria delle domande pervenute venga svolta dalla U.O. Competitività, Sviluppo e Accesso al credito delle imprese e che il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. proce-

da alla sola liquidazione delle risorse ai soggetti beneficiari su indicazioni della stessa;

- l'iter istruttorio di tutte le domande pervenute sia quantificato in 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL del decreto d'integrazione del bando;

Visto il d.d.u.o. n. 11672 del 15 novembre 2016 « Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa. approvazione del bando», ed in particolare l'allegato 1) - Bando per la presentazione di Progetti di sviluppo sperimentale e innovazione (S&I) a favore della filiera dello «Smart Living», in attuazione della legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa, creativa e tecnologica 4.0» - ;

Considerato che a pagina 18 del Bando, a causa di un refuso, non sono stati indicati correttamente i sotto criteri di interpretazione della griglia di valutazione dei progetti;

Ritenuto inoltre di modificare il bando a pag 23 «regole generali di rendicontazione» e a pag 30 definizione «Spesa effettivamente sostenuta e quietanzata» al fine di consentire alle imprese beneficiarie di quietanzare le spese «entro 60 giorni oltre la scadenza del termine per la conclusione del progetto»;

Stabilito di modificare il Bando, approvato con d.d.u.o. 11672/11672, integrandolo come stabilito dalla d.g.r. 6811/2017;

Ritenuto pertanto di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente l'allegato 1 approvato con il d.d.u.o. 11672/2016;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa Competitività, Sviluppo e Accesso al Credito delle Imprese individuate dalla d.g.r. X/87 del 29 aprile 2013 «Il Provvedimento Organizzativo 2013» e da decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013, nonché dalla d.g.r. n. 4235 del 27 ottobre 2015 «XIV Provvedimento Organizzativo» e ss mm;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura.

DECRETA

1. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente l'allegato 1 approvato con il d.d.u.o. 11672/2016.

2. di dare atto che la dotazione finanziaria del Bando di cui all'Allegato 1 è stata incrementata di 16.412.048,59, rideterminando così lo stanziamento complessivo in € 31.412.048,59.

3. di dare atto che la dotazione finanziaria di cui al precedente punto è così garantita:

- € 10.500.000,00 su capitolo 14.01.203.11837 «Utilizzo risorse statali recuperate da fondi Finlombarda s.p.a. da destinare alle iniziative di sostegno delle imprese lombarde», così come autorizzato dal comma 5 della proposta di legge assestamento al bilancio 2017 - 2019 ex n. X/6718 del 19 giugno 2017 e previa approvazione definitiva della legge regionale dell'assestamento al bilancio 2017 - 2019;

e sulle disponibilità di risorse a valere sui seguenti Fondi giacenti presso Finlombarda:

- € 5.000.000,00 a valere sul Fondo FIMSER (codice gestione FL n. 789);
- € 912.048,59 a valere sul «Fondo della l.r. 34/96 Finanziamenti agevolati a imprese artigiane - abbattimento tassi» (codice gestione FL n. 720G);
- € 3.600.000,00 a valere sul «Fondo Mezzanino per lo sviluppo della finanza d'impresa», ai sensi della l.r. 35/96;
- € 5.200.000,00 a valere sul Fondo della l.r. 35/96 misure INTEC 3 e INTEC 4 «Bando per la concessione di contributi a micro, piccole e medie imprese per progetti di innovazione tecnologica»;
- € 700.000,00 a valere sul Fondo della L. 598/94 - Pia intec 3;
- € 5.500.000,00 a valere sul «Fondo della l.r. 34/96 Finanziamenti agevolati a imprese artigiane - abbattimento tassi».

4. Di dare atto che gli aiuti sono concessi ed erogati alle condizioni del regime già comunicato alla commissione europea (regime di aiuto SA 46881) e che il Bando è attuato nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 (artt. Da 1 a 12 e artt. 25 e 29) e ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013.

5. Di dare atto che l'istruttoria delle domande pervenute sarà svolta dalla U.O. Competitività, Sviluppo e Accesso al credito

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 24 luglio 2017

delle imprese e che il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. procederà alla sola liquidazione delle risorse ai soggetti beneficiari su indicazioni della stessa.

6. Di dare atto che l'iter istruttorio di tutte le domande pervenute è quantificato in 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente decreto.

7. di stabilire che con l'approvazione delle domande ammissibili si provvederà al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

IL dirigente
Paola Negroni

_____ • _____



RegioneLombardia

SMART LIVING

Bando

per la presentazione di Progetti di sviluppo sperimentale e innovazione (S&I) a favore della filiera dello "Smart Living", in attuazione della legge regionale 26/2015 "Manifattura diffusa, creativa e tecnologica 4.0"

INDICE**I. DISPOSIZIONI INIZIALI**

1. Finalità
2. Dotazione finanziaria

II. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AGEVOLAZIONE

3. Soggetti beneficiari
 - 3.1 *Partenariato*
 - 3.2 *Requisiti dei Partner imprese*
 - 3.3 *Requisiti dei Partner Università*
 - 3.4 *Soggetti non ammissibili*
4. Progetti ammissibili
5. Termine di realizzazione dei Progetti di S&I
6. Spese ammissibili

III. DISPOSIZIONI PER IL PARTENARIATO

7. Accordo di collaborazione
8. Variazioni
 - 8.1 *Variazioni del Partenariato*
 - 8.2 *Variazioni del Progetto di S&I*

IV. AGEVOLAZIONE

9. Caratteristiche ed entità dell'agevolazione
10. Regime di Aiuto

V. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

11. Modalità e Termini di presentazione delle domande di partecipazione al Bando
12. Istruttoria delle domande di partecipazione al Bando
 - 12.1 *Istruttoria formale*
 - 12.2 *Istruttoria di merito tecnico*

VI. EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

13. Modalità di erogazione e rendicontazione
 - 13.1 *Erogazione e rendicontazione prima tranche*
 - 13.2 *Erogazione e rendicontazione della tranche a saldo*
 - 13.3 *Regole generali per la rendicontazione*
14. Garanzie

VII. OBBLIGHI E TERMINI DI RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA DELL'INTERVENTO

15. Obblighi dei Soggetti beneficiari
16. Decadenze, rinunce e sanzioni

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

17. Monitoraggio e Controlli
18. Pubblicizzazione dell'aiuto
19. Responsabile del procedimento
20. Pubblicazione, informazioni e contatti

21. Informativa ai sensi della legge n. 241/90
22. Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
23. Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 123/1998
24. Disposizioni finali
25. Definizioni

ALLEGATO A

I. DISPOSIZIONI INIZIALI

1. FINALITÀ

1. Il Bando “*Smart Living*” (di seguito, per brevità, “*Bando*”) è un’iniziativa individuata per dare attuazione alla l.r. 26/2015 “*Manifattura diffusa, creativa e tecnologica 4.0*” del 24 settembre 2015 e, nell’ambito della strategia “*Lombardia 5.0: politiche per il consolidamento e la valorizzazione delle filiere eccellenti lombarde*”, si propone di stimolare la collaborazione tra imprese con il mondo accademico nell’ottica di “*filiera allargata*”, favorire il dialogo del sistema imprenditoriale con quello dell’offerta di servizi qualificati e innovativi, rafforzare le capacità tecnologico-organizzative e manageriali delle PMI, potenziare e migliorare la promozione dell’export, nonché valorizzare le “*filiere d’eccellenza territoriali*”.

2. In particolare, la finalità del Bando, definita nella DGR n. X/5520 del 2 agosto 2016, è quella di sostenere Progetti di S&I, realizzati da partenariati di imprese in collaborazione con il Sistema delle Università, finalizzati all’introduzione di prodotti, processi/servizi nuovi o migliorativi dal punto di vista tecnologico, produttivo e organizzativo, per valorizzare la tematica dell’“*Abitare intelligente*”, con specifico riferimento ai settori Edilizia, Arredo-Legno-Casa e High-tech.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Il Bando ha una dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 31.412.048,59 e prevede la concessione di contributi a fondo perduto.

2. Regione Lombardia si riserva la facoltà di integrare la dotazione finanziaria dell Bando con stanziamenti aggiuntivi tramite apposito provvedimento.

II. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL’AGEVOLAZIONE

3. SOGGETTI BENEFICIARI

3.1 Partenariato

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente Bando, Partenariati come definiti all’art. 24 (“*Definizioni*”) comma 1 lett. s) composti da PMI (come definite all’art. 24 (“*Definizioni*”) comma 1 lett. r) in associazione con Università e/o Grandi imprese (come definite all’art. 24 (“*Definizioni*”) comma 1 lett. l), nelle modalità di seguito indicate.

2. Il Partenariato deve essere composto da un minimo di tre soggetti (di seguito per brevità, “*Partner*”), di cui almeno due PMI ed un soggetto a scelta tra Università e Grandi imprese.

Inoltre, la composizione del Partenariato deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) le PMI partecipanti al Partenariato devono sostenere cumulativamente almeno il 60% delle spese totali ammissibili del Progetto di S&I;
- b) ciascun Partner deve sostenere almeno il 10% delle spese totali ammissibili del Progetto di S&I.

3. Il Partenariato deve comportare la collaborazione effettiva (così come definita all’art. 24 (“*Definizioni*”) comma 1 lett. d) tra i Partner per la realizzazione delle attività di Progetto di S&I di propria competenza e dovrà essere formalizzato secondo quanto previsto al successivo art. 7 (“*Accordo di collaborazione*”);

la ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione effettiva;

4. Ciascuna impresa può partecipare al massimo ad un Progetto di S&I, mentre non vi sono limiti di partecipazione a Progetti di S&I da parte delle Università.

5. Un Soggetto beneficiario che si presenti con la qualifica di impresa in un Progetto di S&I non potrà al contempo presentarsi con la qualifica di Università nell'ambito di un altro Progetto di S&I; e viceversa un Soggetto beneficiario che si presenti con la qualifica di Università in un Progetto di S&I non potrà al contempo presentarsi con la qualifica di impresa in un altro Progetto di S&I. A tal fine verrà predisposto un meccanismo di controllo sul Sistema Informativo in fase di presentazione della domanda; in ogni caso qualora questa fattispecie si dovesse verificare, verrà considerata valida la tipologia di beneficiario (impresa o Università) indicata nella prima domanda di partecipazione presentata in ordine cronologico (data e ora). Pertanto non verranno considerati ammissibili i Progetti di S&I dove il beneficiario risulti con una qualifica diversa rispetto ad un precedente Progetto di S&I presentate a valere sul presente Bando.

3.2 Requisiti dei Partner imprese

1. I Partner imprese devono possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese;
- b) appartenente ad uno dei seguenti comparti: Manifatturiero, Costruzioni, Commercio, Servizi;
- c) avere una Sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l'intenzione di costituire una Sede operativa attiva in Lombardia nella quale dichiara di svolgere le attività progettuali entro e non oltre l'erogazione della prima tranche di Agevolazione di cui al successivo art. 13.1 (*"Erogazione e rendicontazione della prima tranche"*);
- d) essere autonome rispetto agli altri Partner ai sensi delle previsioni di cui all'Allegato I, art. 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

3.3 Requisiti dei Partner Università

1. I Partner Università devono avere una Sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l'intenzione di costituire una Sede operativa attiva in Lombardia nella quale svolgere le attività progettuali entro e non oltre l'erogazione della prima tranche di agevolazione di cui al successivo art. 13.1 (*"Erogazione e rendicontazione della prima tranche"*).

3.4. Soggetti non ammissibili

1. Non sono ammissibili alle Agevolazioni previste dal presente Bando, i soggetti richiedenti:

- a) che risultino in difficoltà così come definite all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e riportato all'articolo 24 (*"Definizioni"*) comma 1 lett. m);
- b) che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (come dettagliatamente riportate nell'Allegato A del Bando) nei casi seguenti:
 - i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- c) le cui attività rientrino a livello di codice primario nella sezione A della classificazione delle

attività economiche ISTAT ATECO 2007;

- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) per riconoscere un'agevolazione subordinata all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- f) non siano in regola con le vigenti norme nazionali edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

2. In generale, con riferimento alle attività progettuali di Sviluppo sperimentale e di Innovazione dei processi e dell'organizzazione di cui al successivo art. 4 (*"Progetti ammissibili"*) comma 1 lett. a) e b), non sono ammissibili alle Agevolazioni previste dal presente Bando i soggetti richiedenti le cui attività siano connesse con quanto previsto all'art. 1 commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

3. In generale, con riferimento alle attività progettuali di Innovazione di prodotto di cui al successivo art. 4 (*"Progetti ammissibili"*) comma 1 lett. c), non sono ammissibili alle Agevolazioni previste dal presente Bando i soggetti richiedenti le cui attività, siano connesse con quanto previsto all'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

4. Tali requisiti dovranno essere attestati tramite dichiarazioni da rendere in fase di presentazione della domanda di partecipazione al Bando secondo le modalità previste al successivo art. 11 (*"Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione al Bando"*) ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5. La non ammissibilità di uno dei Partner, ai sensi delle previsioni di cui al presente articolo, comporterà la non ammissibilità della domanda di partecipazione al Bando per tutto il Partenariato.

4. PROGETTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili alle Agevolazioni di cui al presente Bando, i Progetti di S&I che prevedano attività di:

- a) Sviluppo sperimentale così come definito all'articolo 24 (*"Definizioni"*) comma 1 lett. aa);
abbinate ad almeno un'attività a scelta tra:
- b) attività di Innovazione dei processi e dell'organizzazione come definiti all'articolo 24 (*"Definizioni"*) comma 1 lett. p) e o);
- c) attività di Innovazione di prodotto come definito all'articolo 24 (*"Definizioni"*) comma 1 lett. q).

I Partner Università potranno svolgere unicamente le attività di Sviluppo Sperimentale di cui alla precedente lett. a); viceversa non sono previste limitazioni per i Partner imprese.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente Bando, ciascun Progetto di S&I deve:

- a) essere in grado di generare effettive e comprovate ricadute nella filiera dello Smart Living (*"Abitare Intelligente"*), promuovendo e garantendo l'inclusione, la sicurezza, il benessere, la salute e l'eco-sostenibilità, anche tramite l'applicazione e lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali; a tal fine i Progetti di S&I devono essere coerenti con una o più delle seguenti tipologie progettuali:
 - 1. impatto ecologico in ogni singola fase del ciclo di vita dei prodotti: produzione, gestione, recupero;
 - 2. valore energetico-funzionale di nuovi materiali riciclati e riciclabili, per ideare e produrre oggetti/mobili di design sostenibile per l'arredo della casa (eco-design);
 - 3. Smart Supply Chain: filiera integrata di processi/modelli di business e produttivi, anche in chiave export;
 - 4. soluzioni di screening energetico e anti-sismico degli edifici;

5. elaborazione e implementazione di modelli innovativi di intervento sul patrimonio edilizio esistente: adeguamento sismico, recupero edilizio, riqualificazione energetica e/o strutturale;
 6. domotica, anche finalizzata a favorire l'autonomia e l'accessibilità a supporto dei servizi della persona, il wi-fi e la sensoristica avanzata (IoT);
 7. sistemi di progettazione virtuale, con particolare riferimento al Building Information Modelling, di prototipazione avanzata e di home & building automation;
 8. additive manufacturing/3D printing per la produzione di oggetti fisici tridimensionali personalizzabili e le tecnologie di cybersecurity per proteggere collegamenti, dispositivi e dati, garantendone la necessaria privacy;
 9. big data analysis, le tecniche di intelligenza artificiale "Sistemi cognitivi" e le tecnologie in ambito Cloud Computing, a supporto della gestione intelligente in tempo reale dei dati e delle informazioni;
 10. sistemi intelligenti per la gestione, la manutenzione l'intrattenimento, il monitoraggio e la sicurezza degli impianti ad uso domestico, con particolare riferimento agli apparecchi elettrodomestici bianchi/bruni.
- b) comportare al momento della presentazione della domanda, spese totali ammissibili uguali o superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00);
- c) essere realizzati nell'ambito delle Sedi operative localizzate nel territorio di Regione Lombardia dichiarate da ciascun Partner.

5. TERMINE DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI S&I

1. I Progetti di S&I ammessi alle Agevolazioni devono essere realizzati nel termine massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione.
2. È fatta salva la possibilità di concessione di una sola proroga motivata della durata massima di 6 (sei) mesi aggiuntivi, che potrà essere disposta dal Responsabile del procedimento su richiesta adeguatamente motivata del capofila del Partenariato, accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità. La richiesta di proroga deve essere presentata a Regione Lombardia ai fini dell'autorizzazione entro e non oltre 90 giorni prima del termine stabilito del termine ultimo di realizzazione del Progetto di S&I di cui al precedente comma.

6. SPESE AMMISSIBILI

1. Relativamente alle attività di Sviluppo sperimentale, Innovazione dei processi e dell'organizzazione, Innovazione di prodotto di cui al precedente art.4. (*"Progetti ammissibili"*) comma 1, le spese ammissibili sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati per la realizzazione del Progetto di S&I;
 - b) costi di ammortamento – calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia – relativi ad impianti, macchinari e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati nell'ambito del Progetto di S&I (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota di impianti, macchinari e attrezzature utilizzate per il Progetto di S&I quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso). Nel caso di beni acquisiti in leasing, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto di S&I;
 - c) costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto di S&I;

- d) altri costi di esercizio, direttamente connessi alla realizzazione del Progetto di S&I, inclusi: i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, le spese di certificazione di laboratorio per un massimo del 20% delle spese di Progetto S&I di competenza di ciascun Partner;
 - e) spese generali forfetarie addizionali derivanti direttamente dal Progetto di S&I per un massimo del 15% delle spese di personale di competenza di ciascun Partner.
2. Relativamente alle sole attività di Innovazione di Prodotto di cui al precedente art.4 (*"Progetti ammissibili"*) comma 1 lett. c), sono ammissibili oltre alle tipologie di spesa di cui al precedente comma anche le spese relative a:
- a) studi di fattibilità per l'approccio all'export di nuovi mercati, comprensivo della strutturazione di un modello aziendale di rete di vendita o post vendita nel paese target;
 - b) strumenti di comunicazione innovativi funzionali all'avvio/rafforzamento di attività di export;
 - c) conseguimento di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei mercati target;
 - d) traduzione ed adeguamento di manuali destinati ai paesi target.
3. Per tutte le spese di cui ai precedenti comma valgono, inoltre, i seguenti criteri:
- a) le spese per essere ammissibili devono essere sostenute e quietanzate, così come definite all'art. 24 (*"Definizioni"*) comma 1 let. z), successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando ed entro il termine di realizzazione del Progetto di S&I di cui al precedente art. 5 (*"Termine di realizzazione dei Progetti di S&I"*), salvo proroga motivata;
 - b) le spese per essere ammissibili devono essere sostenute esclusivamente dai singoli Soggetti beneficiari ed essere direttamente imputabili alle attività previste nel Progetto di S&I;
 - c) le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata).
4. Non sono considerate ammissibili, le seguenti tipologie di spesa:
- a) adeguamenti ad obblighi di legge;
 - b) manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature;
 - c) servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento dei Partner;
 - d) spese sostenute e quietanzate precedentemente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando, ivi comprese le spese relative al pagamento di anticipi e/o acconti, nonché le spese sostenute e quietanzate e quietanzate successivamente alla data di scadenza del termine per la conclusione del Progetto di S&I come stabilito ai sensi dell'art. 5 (*"Termine di realizzazione dei Progetti di S&I"*);
 - e) autofatturazioni da parte dei Partner;
 - f) fatturazioni tra i Partner appartenenti al medesimo Partneriato;
 - g) spese effettuate e/o fatturate al Partner da società con rapporti di controllo o collegamento come definito ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela);
 - h) spese esenti ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72 e s.m.i. (spese vive) sostenute dai Partner o dai fornitori dei Partner.

III. DISPOSIZIONI PER IL PARTENARIATO

7. ACCORDO DI COLLABORAZIONE

1. Il Partenariato deve essere formalizzato mediante specifico Accordo di Collaborazione, secondo il modello che verrà reso disponibile nell'apposita sezione del Sistema Informativo SiAge. L'Accordo di Collaborazione disciplina i ruoli e le responsabilità dei Partner in relazione alla realizzazione del Progetto di S&I.

In particolare, l'Accordo di Collaborazione deve necessariamente prevedere:

- a) l'indicazione di uno dei Partner quale capofila;
- b) l'indicazione del ruolo e delle responsabilità di ciascun Partner nella realizzazione del Progetto di S&I;
- c) la chiara definizione degli aspetti relativi alla proprietà, utilizzo e disseminazione dei risultati del Progetto di S&I;

Non sono ammissibili altre forme di aggregazione tra i Soggetti beneficiari differenti dal predetto Accordo di Collaborazione.

2. Il ruolo di capofila può essere assunto da qualsiasi Partner. Il capofila è responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo del Progetto di S&I ed è l'interlocutore unico nei confronti di Regione Lombardia. Nello specifico il capofila provvede a:

- a) compilare la domanda di partecipazione al Bando ed inviarla per conto di tutto il Partenariato;
- b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa;
- c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione;
- d) coordinare i flussi informativi verso Regione Lombardia laddove richiesto nel Bando;
- e) monitorare *in itinere* il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi, inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto di S&I.

3. Ciascun Partner, compreso il capofila, è responsabile della realizzazione delle attività di Progetto di S&I di propria competenza così come dettagliate nella domanda di partecipazione al Bando.

Nello specifico, ciascun Partner provvede a:

- a) predisporre tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e a trasmetterla al capofila;
- b) laddove previsto e richiesto, presentare garanzia fidejussoria per la quota di propria competenza e secondo le modalità indicate all'art. 14 (*"Garanzie"*);
- c) realizzare l'attività di propria competenza nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando e in conformità alla domanda di agevolazione ammessa;
- d) favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione.

8. VARIAZIONI

8.1 Variazioni del Partenariato

1. Nel caso in cui si verificano, dopo l'ammissione all'A agevolazione del Progetto di S&I tramite apposito provvedimento regionale di cui al successive art. 12 (*"Istruttoria delle domande di partecipazione al Bando"*), la sostituzione, la rinuncia o la variazione societaria di un Partner, il capofila provvederà a darne tempestiva comunicazione per iscritto a Regione Lombardia.

2. La sostituzione di uno o più Partner potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) mediante richiesta da presentare non oltre la metà della durata prevista per la realizzazione del Progetto di S&I indicata dal Soggetto beneficiario;
- b) la richiesta di sostituzione non potrà riguardare più di un terzo dei Partner, arrotondati per difetto;
- c) la sostituzione del Partner avviene con un soggetto avente la medesima natura (es. un'impresa può essere sostituita solo da un'impresa) ed in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 (*"Soggetti beneficiari"*).

Il nuovo Partner sarà oggetto di un'istruttoria formale e di merito tecnico.

La sostituzione del Partner non determina la decadenza della quota di Agevolazione concessa al Partner sostituito.

3. La rinuncia del Partner potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) vengano garantiti i requisiti di composizione del Partenariato indicati nell'art. 3 (*"Soggetti beneficiari"*);
- b) venga garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi del Progetto di S&I;
- c) i rimanenti Partner si assumano la responsabilità di proseguire le attività del Progetto di S&I e sostenere le relative spese ammissibili in capo al Partner fuoriuscito dal Partenariato, procedendo ad una ridistribuzione delle stesse.

In assenza delle sopracitate condizioni la rinuncia del Partner determinerà la decadenza totale dall'Agevolazione dell'intero Partenariato.

La rinuncia del Partner, nel rispetto dei vincoli e requisiti sopra richiamati, determina in ogni caso la decadenza dalla relativa quota di Agevolazione. La decadenza comporta la restituzione delle somme eventualmente già percepite dal Partner nelle modalità indicate all'art. 16 (*"Decadenze, rinunce e sanzioni"*).

4. Le variazioni societarie inerenti i singoli Partner, che non abbiano impatto sulla composizione del Partenariato, potranno riguardare:

- a) modifiche dell'anagrafica;
- b) operazioni societarie che mantengano inalterato il team di lavoro ed i beni connessi all'attività ed al ruolo svolto dal Partner nell'ambito del Progetto di S&I, fermo restando la compatibilità dell'oggetto sociale con i requisiti del presente Bando nonché le condizioni di ammissibilità all'Agevolazione previste nel Bando medesimo.

5. Per le fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 (ad esclusione di quella di cui al comma 4 lett. a)), il Responsabile del procedimento assumerà proprio provvedimento di autorizzazione o diniego, previo parere del Nucleo tecnico di Valutazione.

8.2 Variazioni del Progetto di S&I

1. Nel caso in cui, dopo l'ammissione all'Agevolazione del Progetto di S&I tramite apposito provvedimento regionale di cui al successivo art. 12 (*"Istruttoria delle domande di partecipazione al Bando"*), il capofila riscontri la necessità di effettuare variazioni al Progetto di S&I in termini di:

- a) tipologia di attività progettuali previste;
- b) spese presentate e ammesse;

ne deve dare tempestiva comunicazione a Regione Lombardia.

In particolare, nel caso di variazione delle spese di Progetto di S&I:

- a) le singole tipologie di spesa del Progetto di S&I di cui al precedente art. 6 (*"Spese ammissibili"*) comma 1 potranno, in sede di rendicontazione della tranche a saldo, essere oggetto di uno scostamento massimo del +/- 20% nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima prevista per ogni singola tipologia di spesa; tali variazioni non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia;
- b) le singole tipologie di spesa del Progetto di S&I di cui al precedente art. 6 (*"Spese ammissibili"*)

- comma 1 potranno, in sede di rendicontazione della tranche a saldo, essere oggetto di uno scostamento superiore al +/- 20% previa richiesta formale e motivata da parte del Soggetto beneficiario al Responsabile del procedimento che attiverà le opportune valutazioni.
2. Le richieste formali di variazione del Progetto di S&I, comprese le variazioni delle spese di cui alla precedente lett. b) e le richieste di proroga di cui al precedente art. 5 (*“Termine di realizzazione dei Progetti di S&I”*), potranno essere presentate al Responsabile del procedimento successivamente alla data del provvedimento di concessione e sino a 90 (novanta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui al predetto art. 5 del Bando. Le richieste di variazione del Progetto di S&I dovranno essere accompagnate da idonea documentazione a supporto della variazione e successivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento. Non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema SiAge fino a quando il Responsabile del procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o diniego) relativa alla richiesta di variazione.

IV. AGEVOLAZIONE

9. CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. L'Agevolazione prevista dal presente Bando viene concessa nella forma di un contributo a fondo perduto.
2. L'Agevolazione concessa per singolo Progetto di S&I non potrà essere superiore ad una soglia massima pari ad Euro 800.000,00 (ottocentomila/00), determinato sulla base delle seguenti condizioni, percentuali e importi massimi applicabili ai singoli Partner:

Tipologia di Attività	PMI	Grande Impresa	Università
Sviluppo sperimentale	40%	40%	40%
Innovazione dei processi e dell'organizzazione	50%	15%	Non applicabile
Innovazione di prodotto	200.000€ nel triennio	200.000€ nel triennio	

3. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 25 commi 5 e 6 e all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) 1407/2013, le condizioni espresse al precedente comma rappresentano anche l'intensità di aiuto espressa in ESL di cui all'art. 24 (*“Definizioni”*) comma 1 lett. h).
4. In caso di superamento del massimale di Agevolazione per il Progetto di S&I stabilito al precedente comma 1, si procederà ad una rideterminazione dell'Agevolazione proporzionale alle spese ammissibili per ciascun Partner.

10. REGIME DI AIUTO

1. Le Agevolazioni previste dal presente Bando sono concesse:
- a) per le attività di Sviluppo sperimentale ed Innovazione dei processi e dell'organizzazione ai

- sensi rispettivamente dell'art. 25 commi 5 e 6 e dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) per le attività di Innovazione di prodotto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
2. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 1 lettera a), non sono ammissibili Progetti di S&I che riguardino iniziative connesse alle attività previste all'articolo 1 commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 1 lettera b), il Regolamento (UE) n. 1407/2013 prevede (all'art. 3 c. 2) che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non possa superare 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari e 100.000 Euro per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell'ultimo triennio (art. 3.2). Qualora la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento dei suddetti massimali, non potrà essere concesso un Intervento Finanziario a valere del summenzionato Regolamento UE.
- In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.
- In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
- Ai fini della dichiarazione degli aiuti *de minimis* percepiti nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda (laddove disponibili), si deve fare riferimento al concetto di "impresa unica" così come definita all'art. 2 paragrafo 2 del suddetto Regolamento della Commissione e riportato all'art. 24 ("*Definizioni*") comma 1 lett. n) del Bando.
- Tali dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovranno essere rese in fase di presentazione di domanda di partecipazione al Bando, secondo le modalità previste al successivo art. 11 ("*Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione al Bando*").
4. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 1 lettera b), non sono ammissibili Progetti di S&I che riguardino iniziative connesse alle attività previste all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
5. Per ogni Soggetto beneficiario, saranno rispettate le intensità massime di aiuto delle rispettive categorie di esenzione e contemporaneamente la soglia *de minimis* per le ulteriori spese, nonché i criteri di cumulo incrociato tra dei regimi di aiuto previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 e dal Regolamento (UE) 1407/2013.

V. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

1. La domanda di partecipazione al presente Bando deve essere presentata esclusivamente per mezzo del Sistema informativo SiAge raggiungibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12.00 del giorno 1 febbraio 2017.
2. Prima di presentare domanda di partecipazione al Bando, tutti i soggetti richiedenti che compongono il Partenariato devono:

- a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo;
- b) successivamente provvedere all'inserimento delle proprie informazioni (fase di profilazione) sul predetto sito;
- c) attendere la validazione da parte del sistema di avvenuta corretta registrazione, prima di procedere alla presentazione della domanda; i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La profilazione può essere effettuata in qualsiasi momento, indipendentemente dalla tempistica stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando.

La procedura guidata per la presentazione delle domande sarà definita nel Manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all'interno del Sistema informativo alla data di apertura del Bando.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti nel profilo all'interno del Sistema informativo è ad esclusiva cura e responsabilità di ciascun soggetto richiedente.

3. Ai fini della partecipazione al Bando, ciascun soggetto richiedente dovrà, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione del Sistema informativo SiAge:

- a) informazioni generali relative all'impresa e all'Università richiedente;
- b) i dati e le informazioni relative al Progetto di S&I che si intende presentare relative alle attività di Sviluppo sperimentale, Innovazione dei processi e dell'organizzazione e Innovazione di prodotto (Scheda Tecnica di Progetto);
- c) il prospetto delle spese totali ammissibili per Partner suddivise per attività (Sviluppo sperimentale, Innovazione dei processi e dell'organizzazione e/o Innovazione di prodotto).

4. Al termine della compilazione della domanda di partecipazione, il capofila dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema informativo:

Allegati	Adempimenti
a) cronogramma di massima (p.e. diagramma di Gantt) relativo alle sole fasi principali del Progetto di S&I quale allegato alla Scheda Tecnica di Progetto compilata on line; b) curriculum vitae in formato europeo di ogni componente del team di Progetto di S&I indicato nella Scheda Tecnica di Progetto di S&I compilata on line;	Tali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del modulo di adesione e pertanto <u>non è richiesta l'apposizione della firma digitale o elettronica</u> (come definita all'art. 24 ("Definizioni") comma 1 lett. i). <u>Il mancato caricamento elettronico degli allegati costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione al Bando.</u>
c) Accordo di Collaborazione;	Tale allegato dovrà essere opportunamente compilato e sottoscritto <u>mediante apposizione di firma digitale o elettronica</u> (come definita all'art. 24 ("Definizioni") comma 1 lett. i)) <u>da parte del legale rappresentante di ciascun Partner, tramite sottoscrizione separata da parte di ciascun Partner.</u> <u>Il mancato caricamento elettronico di tale allegato costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione al Bando.</u>
d) eventuale delega al soggetto esterno da contattare per la gestione dei rapporti del Progetto di S&I con Regione Lombardia	Tale allegato dovrà essere opportunamente compilato e sottoscritto <u>mediante apposizione di firma digitale o elettronica</u> (come definita all'art. 24

	(“Definizioni”) comma 1 lett. i)) <u>da parte del legale rappresentante del capofila.</u>
Con riferimento a ciascun Partner impresa: e) allegato al modulo di adesione (Allegato A) (“Dichiarazioni sostitutive di atto notorio – Modello Partner Impresa”); f) modulo di adeguata verifica ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia delle carte di identità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati; g) solo qualora il Partner svolga attività di Innovazione di prodotto, dichiarazione relativa alla concessione di aiuti <i>de minimis</i> all'impresa unica, come definita dall'art. 2 paragrafo 2 del Regolamento <i>de minimis</i>;	Tali allegati dovranno essere opportunamente compilati e sottoscritti <u>mediante apposizione di firma digitale o elettronica</u> (come definita all'art. 24 (“Definizioni”) comma 1 lett. i)) <u>da parte del legale rappresentante del Partner impresa.</u> <u>Il mancato caricamento elettronico di tali allegati costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione al Bando.</u>
Con riferimento a ciascun Partner Università: h) allegato al modulo di adesione (Allegato B) (“Dichiarazioni sostitutive di atto notorio – Modello Partner Università”); i) copia dello statuto vigente o di altro documento idoneo alla verifica della compatibilità dell'oggetto sociale con le finalità del Bando; j) modulo di adeguata verifica ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia delle carte di identità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicate;	Tali allegati dovranno essere opportunamente sottoscritti <u>mediante apposizione di firma digitale o elettronica</u> (come definita all'art. 24 (“Definizioni”) comma 1 lett. i)) <u>da parte del legale rappresentante del Partner Università.</u> <u>Il mancato caricamento elettronico di tali allegati costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione al Bando.</u>

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo SiAge verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando relativa alle precedenti lett. c), d), f), g), j). **Relativamente ai moduli di cui alle precedenti lett. c), f), g), j), l'uso di modelli difforni comporterà la non ammissibilità della domanda di partecipazione al Bando.**

La mancata osservanza delle modalità di presentazione sopra descritte e il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui alle precedenti lettere costituirà causa di inammissibilità della domanda.

5. SiAge genererà un modulo di domanda di partecipazione (“modulo di adesione”) che dovrà essere opportunamente sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica come definita all'articolo 24 (“Definizioni”) comma 1 lett i)) da parte del legale rappresentante del capofila e caricato elettronicamente su SiAge.

6. A seguito del completo caricamento degli allegati richiesti, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati (VISA e Mastercard) accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

7. Le domande di partecipazione al presente Bando potranno essere trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi riportate ai precedenti commi. Ai fini della

verifica della data di presentazione della domanda, farà fede incontrovertibilmente la data e l'ora di protocollazione elettronica da parte del Sistema Informativo.

8. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria stanziata per il Bando, SiAge consentirà ai soggetti interessati la presentazione di ulteriori domande di partecipazione al Bando, da considerarsi *overbooking*, fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massimo al 20% della predetta dotazione finanziaria.

Regione Lombardia provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle risorse e dell'*overbooking* sospendendo lo sportello e pubblicando la notizia sui seguenti siti: il sito istituzionale della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia (www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it), il sito SiAge (www.siage.regione.lombardia.it)

Le domande in *overbooking* potranno accedere alla fase di istruttoria esclusivamente qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria di cui al precedente art. 2 (*"Dotazione finanziaria"*).

12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate viene effettuata, sulla base di una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D. Lgs 123/1998) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, dal Nulceo Tecnico di Valutazione (NTV) appositamente costituito, che può avvalersi di esperti tecnici esterni. L'NTV si avvale altresì del supporto di una segreteria tecnica. Al fine della determinazione dell'ordine cronologico si considera il numero di protocollo assegnato dalla piattaforma informatica SiAge alla domanda presentata.

2. L'istruttoria prevede:

- a) una fase di istruttoria formale;
- b) una fase di istruttoria di merito;

per una durata complessiva fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando integrato.

12.1 Istruttoria formale

1. L'istruttoria di ammissibilità formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei Progetti di S&I e la completezza documentale della domanda di partecipazione presentata.

2. L'istruttoria formale sarà effettuata dall'NTV, con il supporto della segreteria tecnica, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando integrato.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di domandare ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari mediante PEC fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. La richiesta di integrazione sospende i termini temporali dell'istruttoria formale che ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richieste. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità formale della domanda.

Le domande non ammissibili a seguito dell'istruttoria di ammissibilità formale non verranno valutate nella fase di istruttoria di merito tecnico.

3. Entro 15 (dieci) giorni dal termine della fase di istruttoria formale, il Responsabile di Procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori in merito alle motivazioni di non ammissibilità delle domande, approva con proprio provvedimento l'elenco delle domande ammesse all'istruttoria tecnica e quelle non

ammissibili e provvede alla pubblicazione dello stesso sul BURL e a dare comunicazione tramite SiAge ai soggetti non ammessi all'istruttoria tecnica all'indirizzo PEC indicato in domanda.

12.2 Istruttoria di merito tecnico

1. La fase di istruttoria di merito delle domande ammissibili in seguito ad istruttoria formale, dovrà essere effettuata da parte del NTV entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse all'istruttoria tecnica

Regione Lombardia si riserva la facoltà di domandare ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari mediante PEC fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. La richiesta di integrazione sospende i termini temporali dell'istruttoria formale che ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richieste. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità formale della domanda.

2. L'istruttoria di merito viene svolta sulla base della "Scheda Tecnica di Progetto" compilata e della documentazione presentata dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di partecipazione e non è in alcun modo integrabile. Di tale documentazione, la Scheda Tecnica di Progetto presentata dai soggetti richiedenti non sarà in alcun modo integrabile.

3. L'istruttoria di merito prevede una verifica preliminare della coerenza del Progetto di S&I rispetto alle seguenti finalità del Bando:

VERIFICA PRELIMINARE	ESITO VERIFICA
Il Progetto di S&I è in grado di generare effettive e comprovate ricadute nella filiera dello Smart Living ("Abitare Intelligente"), promuovendo e garantendo l'inclusione, la sicurezza, il benessere, la salute e l'eco-sostenibilità, anche tramite l'applicazione e lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, in tutte le sue declinazioni così come esemplificate al precedente art. 4. ("Progetti ammissibili) comma 2 lett. a) del Bando?	SI/NO

Il Progetto di S&I sarà ammesso all'istruttoria di merito solo in caso di esito positivo della verifica preliminare.

4. In caso di esito positivo della verifica preliminare, il Progetto di S&I sarà valutato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

MACRO-CRITERIO 1. QUALITÀ PROGETTUALE					
CRITERIO	SOTTOCRITERIO	RANGE	PESO	MAX	SOGLIA
Sostenibilità e potenzialità	A. Ricadute del progetto sulla filiera dello Smart Living ossia sullo sviluppo del concetto di "Abitare intelligente"	3-5	2	10	—

	B. Congruità del piano operativo, così come dettagliato nella Scheda Tecnica di Progetto, in relazione a obiettivi e risultati attesi	0-5	3	15	
	C. Analisi SWOT	0-5	1	5	
Coerenza dei costi	D. Coerenza delle spese ammissibili presentate in relazione al piano operativo	0-5	1	5	
MACRO-CRITERIO 2. GRADO DI INNOVAZIONE					
CRITERIO	SOTTOCRITERIO	RANGE	PESO	MAX	SOGLIA
Livelli incrementali dell'operazione rispetto allo stato dell'arte	E. Grado di innovazione conseguibile dal progetto in relazione alle finalità del Bando	0-5	3	15	21
	F. Impatto del progetto – sviluppo e sfruttamento industriale dei risultati – sul livello competitivo e sull'avanzamento tecnologico dei proponenti	0-5	3	15	
MACRO-CRITERIO 3. QUALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE					
CRITERIO	SOTTOCRITERIO	RANGE	PESO	MAX	SOGLIA
Qualità del management in relazione agli obiettivi e al contenuto dell'operazione	G. Capacità manageriale dei proponenti anche in relazione alle pregresse esperienze nella gestione di progetti di natura simile a quello proposto	0-5	2	10	–
Qualità del team dedicato alla realizzazione dell'operazione	H. Capacità tecnico-scientifica dei proponenti anche in relazione alle pregresse esperienze nella gestione di progetti di natura simile a quello proposto.	0-5	2	10	
	I. Qualità del raggruppamento proponente anche rispetto alla complementarietà delle competenze espresse e al grado di integrazione	0-5	2	10	
Livello di miglioramento del profilo tecnico-scientifico-professionale	J. Livello di miglioramento del profilo tecnico-scientifico-professionale	0-5	1	5	

del personale aziendale	del personale aziendale				
TOTALE				100	-

La scala di valori di cui al range di tutti i sottocriteri di valutazione – ad esclusione di **A** – va intesa come segue:

- 0 = sottocriterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti
- 1 = gravemente lacunoso
- 2 = insufficiente
- 3 = sufficiente
- 4 = buono
- 5 = eccellente

La scala di valori di cui al range dei criteri di premialità va intesa come segue:

- in caso di presenza dell'elemento indagato viene attribuito il punteggio massimo indicato (due)
- in caso di assenza dell'elemento indagato viene attribuito il punteggio 0 (zero).

5. A seguito dell'attribuzione dei punteggi relative ai criteri indicati al precedente comma, si procederà alla verifica e all'eventuale attribuzione di premialità sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI PREMIALITÀ	PUNTEGGIO
A. Progetto che sviluppa sistemi e tecnologie atte a ridurre i costi di produzione attraverso il risparmio e la maggiore efficienza nell'impiego delle materie prime e/o la riduzione degli scarti e dei rifiuti delle lavorazioni	0, 2
B. Progetto che sviluppa soluzioni che, nell'ottica dell'«economia circolare», consentono di prolungare l'uso dei materiali e dei prodotti, favorendone e incentivandone il riutilizzo e riciclo, ai fini del raggiungimento della loro sostenibilità economica	0, 2
C. Progetto che sviluppa soluzioni innovative per la riqualificazione interna ed esterna degli edifici, finalizzate al miglioramento della performance ambientale degli stessi	0, 2

6. Saranno ammessi all'Agevolazione i Progetti di S&I che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari o superiore a 65 punti.

7. Non saranno ammessi all'Agevolazione i Progetti di S&I che abbiano conseguito un punteggio relativo al macro-criterio 2 “*Grado di innovazione*” inferiore a 21 punti indipendentemente dal punteggio complessivo ottenuto.

8. Nell'ambito dell'istruttoria di merito verrà altresì condotta una valutazione della coerenza delle spese di Progetto di S&I dichiarate dai soggetti richiedenti, che potrà determinare una revisione del piano delle spese ammissibili presentate (in termini di rideterminazione dei valori e riallocazione delle voci di spesa).

9. A conclusione della fase di istruttoria di merito il NTV trasmette tramite SiAge le proposte degli esiti istruttori al Responsabile del procedimento.

Entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione delle proposte di esiti istruttori da parte dell'NTV il Responsabile del Procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori, approva con proprio provvedimento l'elenco delle domande ammesse e non ammesse alle Agevolazioni. Durante tale periodo il Responsabile del procedimento, con il supporto della segreteria tecnica, effettua una verifica la dimensione di impresa su campione di almeno il 10% delle imprese valutate positivamente dal NTV.

10. Regione Lombardia, tramite SiAge, provvederà ad inviare al capofila del Partenariato una PEC contenente l'esito dell'istruttoria. Il provvedimento regionale sarà pubblicato sul BURL e sul sito della

Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia
(www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it)

VI. EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

13. MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

1. L'Agevolazione prevista dal presente Bando viene erogata a ciascun Partner in 2 (due) tranches:

- a) prima tranche fino al 40% dell'Agevolazione ammessa di propria competenza in alternativa:
 - i. a titolo di anticipazione previa acquisizione, per i Partner imprese e Università private, della garanzia fidejussoria per un importo pari all'anticipazione richiesta; i Partner Università pubbliche non sono tenuti all'obbligo di presentazione di una garanzia fidejussoria;
oppure
 - ii. a seguito della effettiva realizzazione del 40% delle spese ammesse di propria competenza;
- b) tranche a saldo a conclusione del Progetto di S&I, previa presentazione della relazione finale sull'esito del Progetto medesimo, corredata dalla rendicontazione finale in autocertificazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nella modalità indicata ai successivi articoli.

2. La domanda di erogazione di ciascuna tranche deve essere presentata dal capofila, tramite SiAge, utilizzando la modulistica e le Linee Guida per la rendicontazione delle spese che verranno rese disponibili nell'apposita sezione del Sistema informativo medesimo.

La domanda di erogazione della tranche a saldo dovrà essere presentata entro 90 (novanta) giorni dal termine ultimo di realizzazione del Progetto di S&I indicato all'art. 5 (*"Termine di realizzazione dei Progetti di S&I"*).

13.1 Erogazione e rendicontazione prima tranche

13.1.1. Prima tranche a titolo di anticipazione

1. Ai fini dell'erogazione della prima tranche a titolo di anticipazione, il capofila è tenuto a trasmettere:

- a) tramite SiAge, la domanda di erogazione e la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante:
 - i. per i Partner imprese e Università private, dichiarazione ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva;
 - ii. dichiarazione attestante che il Soggetto beneficiario "non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf");
 - iii. dichiarazione attestante la costituzione di una sede operativa in Lombardia, se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, nella quale realizzare il Progetto di S&I; tale dichiarazione deve, altresì, attestare che la sede operativa deve essere costituita e iscritta al Registro delle imprese e in attività ed essere in regola con le vigenti norme nazionali edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - iv. per Agevolazioni concesse superiori a Euro 150.000,00, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia;
 - v. per i Partner imprese e Università private, copia del contratto relativo alla garanzia fidejussoria per la quota di anticipazione richiesta.

- b) tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo:

Regione Lombardia
Direzione Generale Sviluppo Economico
U.O. Competitività, Sviluppo e Accesso al credito delle imprese.
Piazza Città Di Lombardia 1. 20124 Milano

Oggetto "Bando Smart Living"

2. La prima tranche dell'A agevolazione a titolo di anticipazione viene erogata previa verifica di:
- a) se del caso, quanto previsto dall'art. 48bis del D.P.R. 602/1973 e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
 - b) per i Partner imprese e Università private, la regolarità contributiva valida al momento dell'erogazione;
 - c) la dichiarazione attestante l'assenza di aiuti illegali non rimborsati (c.d. "Impegno Deggendorf");
 - d) se del caso, esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia, limitatamente a Interventi Finanziari concessi di importo complessivo superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
 - e) la dichiarazione attestante la costituzione di una sede operativa in Lombardia;
 - f) la dichiarazione attestante l'assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto del 4%, a norma del D.P.R. 600/1973 articolo 28 comma 2.
3. Regione Lombardia provvede a dare mandato a Finlombarda per l'erogazione della prima tranche a titolo di anticipo entro 45 (quarantacinque) giorni dall'acquisizione e verifica di tutta la documentazione completa di cui alle lettere precedenti. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto beneficiario.
4. Finlombarda, eroga entro 15 giorni dal mandato di Regione Lombardia, previo accertamento dei moduli di adeguata verifica presentati dalle imprese/università ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 231/2007. Finlombarda può domandare ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari mediante PEC fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. La richiesta di integrazione sospende i termini temporali che ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richieste.
5. Il contributo regionale è soggetto a ritenuta d'acconto del 4%, a norma del D.P.R. 600/1973 articolo 28 comma 2, qualora il Soggetto beneficiario sia un Partner impresa o un Partner Università privata.

13.1.2. Prima tranche a rendicontazione delle spese

1. Ai fini dell'erogazione della prima tranche a seguito della rendicontazione delle spese, il capofila è tenuto a trasmettere, tramite SiAge, la domanda di erogazione e la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante:
- a) relazione intermedia sullo stato di avanzamento del Progetto di S&I;
 - b) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate da ciascun Partner relative alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente art. 6 ("Spese ammissibili") ad eccezione della tipologia "spese generali" (di cui all'art. 6 comma 1 lett. e);
 - c) per Agevolazioni concesse superiori a Euro 150.000,00, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia;

- d) per i Partner imprese e Università private, dichiarazione ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva;
 - e) dichiarazione attestante che il Soggetto beneficiario "non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf");
 - f) dichiarazione attestante la costituzione di una sede operativa in Lombardia, se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, nella quale realizzare il Progetto di S&I; tale dichiarazione deve, altresì, attestare che la sede operativa deve essere costituita e iscritta al Registro delle imprese e dichiarata attiva ed essere in regola con le vigenti norme nazionali edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - g) dichiarazione attestante l'assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto del 4%, a norma del D.P.R. 600/1973 articolo 28 comma 2.
2. L'erogazione della prima tranche dell'Agevolazione a seguito della rendicontazione delle spese viene effettuata previa verifica di:
- a) l'avanzamento del Progetto di S&I sulla base della relazione intermedia di Progetto di S&I;
 - b) la rendicontazione delle spese a supporto della relazione intermedia di Progetto di S&I;
 - c) se del caso, quanto previsto dall'art. 48bis del D.P.R. 602/1973 e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
 - d) per i Partner imprese e Università private, la regolarità contributiva valida al momento dell'erogazione;
 - e) se del caso, l'esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia, limitatamente alle Agevolazioni concesse di importo complessivo superiore a Euro 150.000,00 (centocinquanta/00);
 - f) la dichiarazione attestante l'assenza di aiuti illegali non rimborsati (c.d. "Impegno Deggendorf");
 - g) la dichiarazione attestante la costituzione di una sede operativa in Lombardia;
 - h) la dichiarazione attestante l'assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto del 4%, a norma del D.P.R. 600/1973 articolo 28 comma 2.
3. Regione Lombardia provvede ad a dare mandato a Finlombarda di effettuare l'erogazione della prima tranche entro 45 (quarantacinque) giorni dall'acquisizione e verifica di tutta la documentazione completa di cui alle lettere precedenti. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto beneficiario.
4. Finlombarda, eroga entro 15 giorni dal mandato di Regione Lombardia, previo accertamento dei moduli di adeguata verifica presentati dalle imprese/università ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 231/2007. Finlombarda può domandare ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari mediante PEC fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. La richiesta di integrazione sospende i termini temporali che ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richieste.
5. Il contributo regionale è soggetto a ritenuta d'acconto del 4%, a norma del D.P.R. 600/1973 articolo 28 comma 2, qualora il Soggetto beneficiario sia un Partner impresa o un Partner Università privata.

13.2 Erogazione e rendicontazione della tranche a saldo

1. Ai fini dell'erogazione della tranche a saldo, il capofila è tenuto a trasmettere, tramite SiAge, la domanda di erogazione e la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante:

- a) la relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto di S&I;
- b) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate da ciascun Partner, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente art. 6 (*"Spese ammissibili"*) ad eccezione della tipologia "spese generali" (di cui all'art. 6 comma 1 lett. e);
- c) una scheda di sintesi finale del Progetto di S&I da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività di Progetto di S&I;
- d) dichiarazione attestante che il Soggetto beneficiario "non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf");
- e) per Agevolazioni concesse superiori a Euro 150.000,00, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia;
- f) dichiarazione attestante l'assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto del 4%, a norma del D.P.R. 600/1973 articolo 28 comma 2.

2. La tranche a saldo viene erogata previa verifica di:

- a) i risultati e gli obiettivi raggiunti dal Progetto di S&I sulla base della relazione finale;
- b) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate a supporto della relazione finale di Progetto di S&I;
- c) se del caso, quanto previsto dall'art. 48bis del D.P.R. 602/1973 e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- d) per i Partner imprese e Università private, la regolarità contributiva valida al momento dell'erogazione;
- e) Se del caso, l'esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia, limitatamente a Interventi Finanziari concessi di importo complessivo superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantomila/00);
- f) la dichiarazione attestante l'assenza di aiuti illegali non rimborsati (c.d. "Impegno Deggendorf");
- g) la dichiarazione attestante l'assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto del 4%, a norma del D.P.R. 600/1973 articolo 28 comma 2.

3. In caso di variazioni delle spese ammesse e concesse, il capofila dovrà procedere secondo le modalità indicate al precedente art. 8.2 (*"Variazioni del Progetto di S&I"*).

4. Eventuali variazioni in aumento delle spese ammesse complessive del Progetto di S&I non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.

Eventuali variazioni nella ripartizione percentuale tra voci di spese ammesse devono rientrare nei limiti precisati al precedente art. 6 (*"Spese ammissibili"*).

5. In sede di erogazione della tranche a saldo, si potrà procedere alla rideterminazione dell'Agevolazione, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammesse e concesse; ogni eventuale rideterminazione dell'Agevolazione verrà approvata tramite provvedimento del Responsabile del procedimento.

In ogni caso, le diminuzioni delle spese totali ammesse e concesse del Progetto di S&I, pena la decadenza dall'Agevolazione, non devono superare la percentuale del 30% (trenta per cento) rispetto alle

spese totali dichiarate ammesse con il provvedimento di concessione, fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all' articolo 6 (*"Spese ammissibili"*) del Bando, e purché siano garantite le caratteristiche del Progetto di R&S ammesso e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo.

Le spese totali di Progetto di S&I, effettivamente sostenute e quietanzate, ammesse a seguito della verifica della rendicontazione finale non possono, a pena di decadenza dall'A agevolazione, essere inferiori a Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) per Progetto di S&I.

6. Regione Lombardia provvede ad a dare mandato a Finlombarda di effettuare l'erogazione della tranche a saldo entro 45 (quarantacinque) giorni dall'acquisizione e verifica di tutta la documentazione completa di cui alle lettere precedenti. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto beneficiario.

7. Finlombarda, eroga entro 15 giorni dal mandato di Regione Lombardia.

8. Il contributo regionale è soggetto a ritenuta d'acconto del 4%, a norma del D.P.R. 600/1973 articolo 28 comma 2, qualora il Soggetto beneficiario sia un Partner impresa o un Partner Università privata.

13.3 Regole generali per la rendicontazione

1. In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione da parte dei Soggetti beneficiari, tutte le spese ammissibili devono:

- a) essere effettivamente sostenute e quietanzate; in tutti i casi le fatture/documenti giustificativi conservate dai Soggetti beneficiari devono recare il timbro originale recante la dicitura "spesa sostenuta a valere sul Bando Smart living" specificando gli estremi del presente Bando;
- b) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto di S&I, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- c) essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi degli artt. 5 (*"Termine di realizzazione dei Progetti di S&I"*) e 6 (*"Spese ammissibili"*);
- d) essere effettivamente quietanzate dal Soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi degli artt. 5 (*"Termine di realizzazione dei Progetti di S&I"*) e 6 (*"Spese ammissibili"*);
- e) essere pertinenti e connesse al Progetto di S&I approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui all' art. 6 (*"Spese ammissibili"*) e presentate secondo le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili che verranno rese disponibili nel sito di Regione Lombardia;
- f) pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/Rid, oppure tramite assegno, bancomat, carta credito aziendale accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente). Il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito, bancomat, ecc...) devono essere intestati al Soggetto beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario).

Ai fini della prova del pagamento il Soggetto beneficiario deve conservare l'estratto conto da cui risulti l'addebito (con l'indicazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);

In nessun caso saranno ammesse le spese sostenute tramite:

- compensazione di crediti e debiti;
 - pagamento in contanti;
 - pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti del Soggetto beneficiario;
- g) i Soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto di S&I: le spese devono essere, infatti, registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del Soggetto beneficiario; le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al Progetto di S&I in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.
2. La rendicontazione delle spese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 sarà oggetto di verifiche in loco a campione presso i Soggetti beneficiari delle Agevolazioni di cui al presente Bando.

14. GARANZIE

1. Qualora un Partner un'impresa o Università privata intenda richiedere l'anticipazione dell'Agevolazione di cui al precedente art. 13.1 (*"Erogazione e rendicontazione della prima tranche"*) del Bando, deve presentare una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione richiesta e concessa.

Le Università pubbliche non sono tenute all'obbligo di presentazione di una garanzia fidejussoria.

2. La garanzia fidejussoria potrà essere svincolata solo a partire dalla verifica della rendicontazione a saldo.

VII. OBBLIGHI E TERMINI DI RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA DELL'INTERVENTO

15. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I Soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, sono inoltre obbligati a:

- a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente Bando;
- b) assicurare che le attività previste dal Progetto di S&I vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente art. 5 (*"Termine di realizzazione dei Progetti di S&I"*);
- c) assicurare che le attività siano realizzate in conformità alla documentazione/atti presentati dai Partner a valere sul presente Bando in fase di domanda di partecipazione e che eventuali elementi di difformità siano stati preventivamente segnalati al Responsabile del procedimento e da egli autorizzati, comunque nel pieno rispetto delle previsioni del Bando;
- d) avere una sede operativa attiva in Lombardia al momento dell'erogazione della prima tranche dell'Agevolazione;
- e) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
- f) comunicare al Responsabile del procedimento eventuali successive modifiche apportate al Progetto di S&I per quanto concerne il contenuto, le spese specificate nella domanda di partecipazione, la composizione e la compagine sociale del Partenariato in relazione alle quali il Responsabile del procedimento procederà eventualmente a trasmettere relativa autorizzazione;
- g) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;

- h) fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, su richiesta di Regione Lombardia e secondo le modalità ivi definite;
- i) fornire una scheda di sintesi finale del Progetto di S&I da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività;
- j) impegnarsi a rispettare i limiti di cumulo delle Agevolazioni previsti all'art. 10 (*"Regime di aiuto"*) comma 5 del presente Bando;
- k) non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell'Agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto di S&I ammesso all'Agevolazione medesima, ovvero se non definito per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla concessione, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998;
- l) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto di S&I, con particolare attenzione ai controlli che saranno svolti ai fini della verifica della rendicontazione delle spese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. 445/2000);
- m) laddove previsto e richiesto, presentare garanzia fidejussoria per la quota di propria competenza e secondo le modalità indicate all'art. 14 (*"Garanzie"*) del Bando;
- n) sostenere spese ammissibili complessive di Progetto di S&I per almeno il 70% (settanta per cento) del costo dichiarato ed ammesso all'Agevolazione;
- o) rispettare quanto previsto dall'applicazione del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. in tema di antiriciclaggio e delle connesse disposizioni attuative;
- p) rispettare le previsioni ed i termini previsti per la rendicontazione all'art. 13 (*"Modalità di erogazione e rendicontazione"*);
- q) mantenere i requisiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 651/2014 e 1407/2013 fino alla data di erogazione del saldo con riferimento ai requisiti di cui la predetta normativa richiede il mantenimento anche successivamente al provvedimento regionale di concessione.

16. DECADENZE, RINUNCE E SANZIONI

1. I Soggetti beneficiari possono rinunciare all'Intervento Finanziario, ossia alla realizzazione del Progetto di S&I, e darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento mediante SiAge.
2. Con provvedimento del Responsabile del procedimento, l'Agevolazione viene dichiarata decaduta:
 - a) in caso di rinuncia da parte del Soggetto beneficiario o variazioni del Partenariato che non rispettino le previsioni di cui all'art. 8 (*"Variazioni"*);
 - b) qualora il Soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione ed erogazione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al Progetto di S&I presentato ed alle dichiarazioni rese;
 - c) qualora i beni oggetto dell'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto di S&I ammesso ad agevolazione, ovvero se non definito per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla concessione, come previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998;
 - d) qualora le variazioni e le diminuzioni delle spese ammissibili non rispettino quanto previsto all'art. 13 (*"Modalità di erogazione e rendicontazione"*) del Bando ed in particolare qualora le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetto di S&I superi la percentuale del 30% (trenta per cento); nel caso il Progetto di S&I sia stato realizzato parzialmente, e comunque in misura uguale o superiore al 70% (settanta per cento), l'Agevolazione concessa sarà proporzionalmente rideterminata purché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto di S&I;

- e) nei casi di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 15 (*"Obblighi dei soggetti beneficiari"*);
- f) qualora non venga rispettata la regola del cumulo prevista all'art. 10 (*"Regime di aiuto"*) comma 5 del presente Bando;
- g) in caso di assoggettamento del Soggetto beneficiario a procedure concorsuali, ivi inclusa, ove del caso, l'amministrazione straordinaria, messa in liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori e la modifica dell'attività da parte del Soggetto beneficiario nonché qualora il Soggetto beneficiario versi in una situazione di impresa in difficoltà come definita all'art. 24 (*"Definizioni"*) comma 1 lett. m) del presente Bando.

3. A fronte dell'intervenuta decadenza, rinuncia e/o rideterminazione dell'Agevolazione, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque comma percentuali per anno, calcolato:

- a) per le ipotesi di cui al precedente paragrafo lettere da a) a f) a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento;
- b) per le ipotesi di cui al precedente paragrafo lettera da g), a decorrere dalla data in cui si è verificata la condizione sino alla data di effettivo pagamento di quanto dovuto.

Regione Lombardia si riserva altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 123/98. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento disposto da Regione Lombardia.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

17. MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. I Soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia per effettuare il monitoraggio dei Progetti di S&I ammessi ad Agevolazione.
2. I funzionari regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti di S&I al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei Progetti di S&I ed oggetto di istruttoria.
3. I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite SiAge, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto di S&I. Tali informazioni non saranno oggetto di valutazione.

18. PUBBLICIZZAZIONE DELL'AIUTO

I Partner del Progetto di S&I devono evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del Progetto di S&I, che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia.

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento per Regione Lombardia è il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Competitività, sviluppo e accesso al credito delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico.

20. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

1. Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su SiAge (www.SiAge.regione.lombardia.it), sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it)
2. Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta alla casella smartliving@regione.lombardia.it.
3. Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione *on-line* e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo dal lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

21. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90

1. Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso l'Unità Organizzativa Competitività, sviluppo e accesso al credito delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico.
2. L'accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti nel Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.

22. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

1. Ai sensi del D.L.gs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, di Finlombarda e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta, dell'istruttoria delle domande di partecipazione, della gestione delle domande ammesse ad Agevolazione, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando e nel rispetto dell'art. 13 della sopracitata legge. I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati con modalità manuale e informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l'erogazione delle Agevolazioni previsti nel presente Bando. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.

Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

I Responsabili [*interni*] del trattamento dei dati sono:

- il Direttore *pro tempore* della Direzione Generale Sviluppo Economico, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano;

I Responsabili [*esterni*] del trattamento dei dati sono:

- Finlombarda S.p.A. con sede in Via T. Taramelli 12 – 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;
- Lombardia Informatica S.p.A. con sede in Via T. Taramelli 26 – 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*.

3. Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

23. INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 123/1998

Le Agevolazioni di cui al presente Bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 9 "Revoca dei benefici e sanzioni", del D. Lgs. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

24. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

25. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Bando sono valide le seguenti definizioni:

- a) **"Agevolazione"**: aiuto regionale concesso in attuazione del presente Bando, composto interamente da un contributo a fondo perduto;
1. **"Avvio del Progetto di S&I"**: la data del primo titolo di spesa emesso nei confronti del singolo Soggetto beneficiario inerente la realizzazione del Progetto di S&I;
- b) **"Autonomia delle Imprese"**: si definiscono imprese autonome quelle non associate o non collegate ai sensi dell'art.3 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- c) **"Bando"**: il presente avviso, con i relativi allegati;
- d) **"Collaborazione effettiva"**: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati;
- e) **"D.G.R. n. X/5520/2016"**: la deliberazione di giunta regionale avente ad oggetto "Smart living: integrazione tra produzione, servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredocasa, in attuazione della strategia "Lombardia 5.0: politiche per il consolidamento e la valorizzazione delle filiere eccellenti lombarde" – approvazione dei criteri attuativi";
- f) **"Elettrodomestici bianchi"**: apparecchiature con prevalenza di componenti elettromeccaniche quali forni, frigoriferi, condizionatori, lavatrici e lavastoviglie;
- g) **"Elettrodomestici bruni"**: apparecchiature con prevalenza di componenti elettroniche, ad elevato contenuto tecnologico, quali televisori, impianti stereo, lettori DVD/CD e videocamere;
- h) **"Equivalente sovvenzione lordo o ESL"**: il valore dell'aiuto espresso come percentuale del valore delle spese ammissibili rapportato all'Agevolazione;
- i) **"Firma digitale o elettronica"**: la firma digitale (*"un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici"*) ai sensi di quanto previsto all'art. 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS). La firma digitale dovrà essere apposta tramite apposita *smart card* rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale;
- j) **"Garanzia fideiussoria"**: fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari all'anticipazione richiesta a valere sull'Agevolazione concessa;

- k) **Finlombarda S.p.A.**: la società finanziaria di Regione Lombardia che sarà incaricata da Regione Lombardia di erogare i contributi dei progetti.
- l) **Grandi imprese**: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014.
- m) **"Impresa in difficoltà"**: l'impresa che, ai sensi dell'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- i. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE34 e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
 - ii. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - iii. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - iv. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - v. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5
 - E
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
- n) **"Impresa unica"**: l'insieme delle imprese fra le quali esiste (ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013) almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza

dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

- o) **"Innovazione dell'organizzazione"**: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- p) **"Innovazione dei processi"**: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- q) **"Innovazione di prodotto"**: industrializzazione di un progetto di ricerca e sviluppo finalizzato al miglioramento di un prodotto esistente (es. caratteristiche tecniche, componenti, materiali, software incorporati, facilità d'uso o altre caratteristiche funzionali) o alla realizzazione di un nuovo prodotto;
- r) **"PMI"**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014);
- s) **"Partenariato"**: insieme dei soggetti proponenti (Partner) il Progetto di S&I vincolati tra di loro dall'Accordo di Collaborazione;
- t) **"Progetto di S&I"**: il progetto di sviluppo sperimentale e innovazione per il quale viene richiesta l'A agevolazione;
- u) **"Regolamento (UE) n. 1407/2013"**: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- v) **"Regolamento (UE) n. 651/2014"**: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- w) **"Sede operativa"**: qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, attiva al momento della presentazione della domanda in cui il soggetto richiedente svolga un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale verrà realizzato il Progetto di S&I di cui all'art. 4 ("Progetti di S&I ammissibili") del presente bando;
- x) **"SiAge o Sistema Informativo"**: il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Bando, accessibile all'indirizzo www.SiAge.regione.lombardia.it;
- y) **"Soggetto beneficiario"**: i soggetti destinatari delle agevolazioni concesse a valere del presente Bando, ossia le grandi imprese, PMI, Università che, a seguito della presentazione di un Progetto di S&I, vengono ammesse, in Partenariato, all'A agevolazione di cui al presente Bando;
- z) **"Spesa effettivamente sostenuta e quietanzata"**: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (giustificativo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato (giustificativo di pagamento) a fronte

dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario nelle modalità previste dal Bando; per essere ammissibile, la spesa (sostenuta e giustificata da titolo di spesa) deve essere, ai sensi dell'art. 5 ("Termine di realizzazione dei Progetti di S&I"):

- sostenuta dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del progetto
- Quietanzata dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando e non oltre 60 giorni oltre la scadenza del termine per la conclusione del progetto.

aa) **"Sviluppo sperimentale"**: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

bb) **"Termine di realizzazione del Progetto di S&I"**: la data di conclusione del Progetto di S&I corrispondente alla data dell'ultimo titolo di spesa effettivamente sostenuto dal Soggetto beneficiario in relazione alle attività previste dal Progetto medesimo.

2. Ai fini dell'interpretazione del presente Bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

ALLEGATO A

Esclusioni ai sensi dell'art. 3.4 del Bando

L'art. 3.4 comma 1 lett. a) precisa che sono esclusi dagli Interventi Finanziari i soggetti richiedenti le cui attività sono relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato UE, ossia:

SCHEDA NOMENCLATURA BRUXELLES - ALLEGATO 1 DEL TRATTATO UE Elenco previsto dall'art. 32 del Trattato	
Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffé, té e spezie, escluso il maté (voce n. 09.03)
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13 ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati

15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.09 (*)	
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Voce aggiunta dall'art. 1 del Reg. n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18.12.59 (GU n. 7 del 30.1.61, pag. 71/61).